

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 388

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIBERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1994

Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei
prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti

ONOREVOLI SENATORI. - L'industria degli alimenti per animali domestici (Pet Food), pur disponendo di tutte le pre-condizioni per il suo sviluppo (mercato in crescita, abbondanza di materie prime, imprese di ogni dimensione finanziariamente sane), risulta disporre ancora di modeste strutture produttive rispetto agli altri Paesi europei. La naturale conseguenza di ciò è che la bilancia dei pagamenti del settore risulta essere fortemente deficitaria (900/1.000 miliardi) nonostante tale tipo di industria comporti importanti benefici.

Infatti:

a) il maggior ricorso alle preparazioni industriali di cibi per cani e gatti ridurrebbe l'impiego di derrate alimentari (soprattutto carni) che, in tal modo, non verrebbero sottratte al consumo umano con un conseguente beneficio sul *deficit* della bilancia agroalimentare;

b) l'industria del Pet Food utilizza per lo più sottoprodotti della lavorazione di materie prime zootecniche, agricole ed ittiche, dando valore aggiunto a prodotti ed eccedenze non altrimenti utilizzabili;

c) anche sotto il profilo ecologico il contributo dato dall'industria del Pet Food porta benefici molto significativi. Sottoprodotti e scarti della macellazione così come le eccedenze provocano infatti problemi di smaltimento, gravissimi sotto il profilo sanitario, tecnico ed economico.

Se la struttura produttiva nazionale potesse darsi dimensioni adeguate, sarebbe in grado di quintuplicare l'assorbimento di queste materie prime, praticamente azzerando o quasi il problema del loro smaltimento.

Non dimentichiamo, inoltre, che il settore dei mangimi per animali familiari assorbe circa milleduecento addetti, mentre altri

cinquemila operano nei vari settori ad esso correlati: trasporti, lavorazione dei cereali, distribuzione e commercio al dettaglio, mattatoi e lavorazione delle carni, industrie per la macinatura, pubblicità, acciaierie, macchinari, produttori di lattine e altre industrie di confezionamento, servizi professionali, magazzini per la conservazione di materie prime e prodotti finiti, industria ittica.

In aggiunta, oltre alle industrie nazionali, anche i grandi gruppi multinazionali sarebbero interessati a produrre in Italia, a condizione che i consumi interni riprendano le tendenze di crescita del passato allineandosi così ai volumi dei maggiori Paesi europei. In tali condizioni è stato ipotizzato uno scenario di circa 600 miliardi di nuovi investimenti che determinerebbero la creazione di milleottocento nuovi posti di lavoro diretti.

È pur vero che il mercato del Pet Food è ancora molto giovane in Italia ed è anche largamente sottodimensionato rispetto agli altri Paesi europei. A tale proposito citiamo, qui di seguito, alcune quote del mercato europeo: Francia 25,3 per cento, Regno Unito 23,9 per cento, Germania 18,9 per cento, Italia 7,1 per cento.

Tenuto conto delle affinità socioeconomiche fra i Paesi indicati e dei dati sulla popolazione di animali familiari (in Italia circa 8.500.000 famiglie hanno almeno un animale in casa), gli esperti concordano nel ritenere che il mercato italiano del Pet Food abbia il potenziale per raddoppiarsi nel breve periodo (1995) e triplicarsi nel medio periodo (1998). Tradotto in cifre ciò significa un'investimento di 870 miliardi oggi, 1.500 miliardi domani e 2.500 miliardi nel medio-lungo periodo.

Questo ci appare, quindi, come uno scenario estremamente promettente, ma

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che per realizzarsi concretamente e perchè non rimanga allo stato potenziale richiede la massima attenzione per attirare investimenti che sviluppino la produzione nazionale e soprattutto per evitare gravissimi errori negli interventi fiscali che ne rallentino o addirittura ne compromettano la crescita.

La storia delle aliquote IVA (imposta sul valore aggiunto) in questo settore è la prova palese dei danni provocati da questi errori.

Nel 1989 si è avuto un raddoppio dell'aliquota IVA dal 2 al 4 per cento, che ha rallentato il mercato al punto che furono necessari più di dieci mesi di investimenti proporzionali per fargli riprendere un ritmo di crescita adeguato.

La stessa cosa non è stata invece possibile dopo l'ulteriore triplicazione dell'IVA dal 4 per cento al 12 per cento, avvenuta nel gennaio 1992 e poi ancora nel dicembre 1993. Da allora il mercato è entrato in fase di stagnazione, registrando incrementi dei consumi in termini reali vicini allo zero.

Le naturali conseguenze sono state, oltre un rallentamento del mercato sino ad una quasi paralisi, una influenza negativa circa le aspettative delle imprese, che ne ha compresso gli investimenti, abbandonati a favore di insediamenti in altri Paesi, la stazionarietà sotto il profilo occupazionale e dell'indotto.

A fronte di questi gravi effetti negativi, l'inasprimento fiscale ha prodotto risultati molto modesti per l'erario.

Il gettito IVA (circa 60 miliardi sulla base di un fatturato di vendita Pet Food per cani e gatti) è aumentato sì di 40 miliardi, ma è parallelamente diminuito il gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) poichè, per non correre eccessivi rischi sul mercato, le imprese hanno dovuto trasferire ai costi parte dell'aumento, anzichè accollarlo alla distribuzione e quindi al consumatore finale, assumendosi rilevanti oneri impropri.

Perciò, secondo le stime più attendibili, il risultato netto per l'erario - aumento dell'IVA meno diminuzione dell'IRPEG - è stato trascurabile: non più di 25-30 miliardi.

Non bisogna inoltre trascurare il fatto che l'aumento dell'IVA per i cibi confezionati per cani e gatti risulta essere un'assurda discriminazione sia sotto l'aspetto dell'equità sociale che di quello legislativo.

Circa l'aspetto equitativo, poichè essere proprietari di animali domestici, a differenza di qualche decennio fa, non è più esclusiva prerogativa di ceti sociali medio-alti. Oggi cani e gatti fanno parte a pieno titolo di famiglie comprendenti tutte le classi sociali (una famiglia su due, in ogni fascia di reddito), per cui risulta ingiusta un'imposta che non appare basata sui caratteri di un'equa redistribuzione sociale. Il Pet Food è a tutti gli effetti un prodotto alimentare di base, un grande consumo popolare.

Da un punto di vista legislativo, l'inasprimento configura invece una palese contraddizione.

Innanzitutto, gli alimenti per cani e gatti rientrano nello stesso regime giuridico dei mangimi per animali da reddito previsto dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

In secondo luogo, l'equiparazione normativa tra i diversi tipi di mangime trova puntuale riscontro anche agli effetti fiscali sia in sede nazionale che comunitaria.

La direttiva 92/77/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, recepita con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra i beni suscettibili di essere assoggettati negli Stati membri ad aliquote IVA ridotte, indica i prodotti alimentari destinati al consumo animale, senza alcuna distinzione tra animali da reddito e animali da compagnia.

A fronte di quanto sopra esposto, ci è sembrato opportuno, con il presente disegno di legge, richiedere l'immediato riallineamento dell'aliquota IVA degli alimenti per cani e gatti con quella tuttora vigente per i mangimi di tutti gli altri animali. Occorre intervenire rapidamente prima che le scelte di investimento dei principali attori rendano irreversibile la situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta nella misura del 4 per cento per le cessioni ed importazioni di preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, di cui alla lettera *b*), comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successivamente modificata dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 2.

1. Al minore introito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 40 miliardi, si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.